



SENT. 299/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Roberto **Rizzi** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59538 del registro di segreteria proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Pace ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Degli Scialoja n. 3 presso lo studio dell'avv. Fabio Federico; (p.e.c.: annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it)

contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

	2	SENT. 299/2024	
	Giuseppina	Giannico	(p.e.c.
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti (		
	p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (		
	p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in		
	calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in		
	Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura		
	centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)		
	avverso:		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 482/2021,		
	depositata in data 1.6.2021		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Uditi, nell'udienza pubblica del 24 settembre 2024, con l'assistenza della		
	dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino, l'avv.		
	Domenico Marrara in sostituzione e per delega dell'avv. Anna Francesca Pace		
	per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Istituto previdenziale.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia		
	respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare della Guardia di		
	Finanza, in quiescenza dall'11.5.2010 e con un'anzianità al 31.12.1995 pari a		
	13 anni e 5 mesi, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota		
	retributiva del proprio trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione		
	dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato		
	dall'Ente previdenziale, mediante l'applicazione dell'aliquota del 35%,		
	prevista dall'art. 44 del citato decreto.		
	Il primo giudice respingeva integralmente la domanda sul presupposto che		

il numero degli anni di servizio maturato dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, appunto inferiore ai 15 anni, non consentisse l'applicazione dell'aliquota richiesta (2,93%) né di quella del 2,44% anche in ragione di quanto espressamente affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021, non ravvisandosi alcuna sperequazione tra i pensionati a seconda dell'anzianità maturata al 31.12.1995.

2. Con atto d'appello ritualmente proposto, depositato in data 14.12.2021, il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure formulando un unico articolato motivo di gravame volto a contestare la *“violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (art.54 del T.U.1092/73)”*. In proposito, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni di appello della Corte dei conti secondo cui anche ai militari che al 31.12.1995 hanno maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, spetta il calcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità. Ha evidenziato altresì che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata sono intervenute le Sezioni riunite della Corte dei conti che con la sentenza n. 12/ 2021/QM, hanno definitivamente chiarito la questione precisando che *“la quota retributiva della pensione dal liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1 comma 12 della l. n. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno”* (pag. 5 dell'atto d'appello).

In tal senso, dunque, l'appellante ha rassegnato le conclusioni per la riforma

della sentenza appellata con vittoria di spese, competenze ed onorati da distrarsi in favore del procuratore costituito.

3. Con memoria depositata in data 2.9.2024, si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale formulando considerazioni adesive alla soluzione interpretativa accolta dal giudice di prime cure. Nello specifico, ha richiamato la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite ove è stato chiarito che la quota retributiva dei pensionati che alla data del 31.12.1995 hanno maturato un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni maturato a quella data, e non mediante l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44%. Ha poi richiamato anche la successiva sentenza delle Sezioni riunite, la n. 12/2021/QM, ove i giudici hanno confermato il suesposto principio anche per i pensionati che alla data del 31.12.1995 avessero maturato un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Ha pertanto ritenuto che la statuizione di prime cure sia conforme ai principi enucleati dal supremo consesso contabile, non potendosi applicare l'aliquota unitaria del 44% L'Ente previdenziale si è comunque rimesso alle valutazioni di questa Corte. Infine, ha riproposto l'eccezione di prescrizione parziale dei ratei pensionistici differenziali, eccezione già sollevata in primo grado, ma assorbita dalla statuizione di rigetto del ricorso.

4. In udienza, l'avv. Domenico Marrara in sostituzione e per delega dell'avv. Anna Francesca Pace per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Istituto previdenziale, si sono riportati agli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato.

Il trattamento di quiescenza in contestazione è stato quantificato con il "sistema misto", non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Inoltre, per la parte da calcolarsi con il metodo retributivo, nel caso di specie inferiore a 15 anni, la pensione è stata liquidata dall'Ente previdenziale applicando il coefficiente del 35% previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota stabilita dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Invero, sui limiti dell'applicabilità di tale norma era già intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, con la quale era stato risolto il contrasto giurisprudenziale venutosi a delineare tra la linea interpretativa favorevole alla generale applicazione dell'art. 54 (cfr. Sez. I app. sent. n. 422 del 2018; Sez. II app. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III app. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019), e quella, invece, contraria, sostenuta dalla Sezione d'appello per la Sicilia, con le sentenze n. 40 e n.43 del 2020

Con la suddetta pronuncia, infatti, le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale: *"la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema «misto», ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel*

2,44%”.

La sentenza, tuttavia, riguardava la posizione dei militari che fossero andati in quiescenza con una anzianità di servizio superiore nel complesso a 20 anni, ma che alla data del 31.12.1995, erano in possesso di una contribuzione utile compresa tra 15 e 18 anni di servizio; detta pronuncia, dunque, lasciava priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore a 15 anni.

Da qui il deferimento di un’ulteriore questione di massima, in ragione del contrasto giurisprudenziale sorto tra la posizione assunta dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana (*ex multis* sentenze n. 41/A/2021, n. 51/A/2021, n. 657/A/2021, n. 59/A/2021, e n. 69/A/2021) oltreché dalla la Sezione II centrale d’appello (sentenze n. 41 e n. 46 del 2021), favorevoli all’applicazione della percentuale del 2,44% anche nei confronti dei pensionati con una anzianità di servizio *under 15*, e la Sezione I centrale d’appello (*ex multis* sentenze n. 69 e n. 124 del 2021) e la III Sezioni centrale d’appello (sentenze nn. 137, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 198, 199, 206, 226, 227, 232, 242 del 2021), invece contrarie.

Ebbene, con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato il principio di diritto a tenore del quale *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, 7 in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*.

Ciò considerato, questo Collegio, in adesione anche alla pacifica

giurisprudenza formatasi presso le Sezioni di appello (ex multis, di questa

Sezione n.19/2021, n.21/2021, n. 132/2021, n.137/2021, n.142/2021,

n.154/2021, n.273/2021, n.275/2021, n.276/2021, n.279/2021; n.414/2021;

n.21/2022, n.24/2022, n.27/2022, n.36/2022, n.52/2022, n.67/2022,

n.81/2022; n. 183/2023, n.340/2023;Sez. III n. 39/2022, n.40/2022;

n.322/2023; Sez. I n.17/2022; n.68/2022; n.76/2022, n.125/2022), nel

constatare che alla data del 31.12.1995 il sig. OMISSIS vantava una anzianità

di servizio di 13 anni e 5 mesi, ritiene di conformarsi per la decisione della

causa al condiviso percorso argomentativo e alle conclusioni cui è pervenuto

l'organo nomofilattico.

Ciò posto, poiché dal tenore letterale del gravame emerge che l'appellante

ha chiesto il ricalcolo della quota di pensione retributiva mediante

l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato

prima del 31.12.1995, l'atto d'appello è fondato.

La fondatezza della pretesa impone a questo giudice di valutare l'eccezione

di prescrizione che l'INPS aveva ritualmente sollevato nel primo grado di

giudizio ma che non era stata esaminata perché assorbita dalla statuizione di

rigetto.

L'eccezione è fondata, in applicazione dell'art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939,

n.295, conv. nella l.2 giugno 1939, n.739, come sostituito dall'art. 2 della l.7

agosto 1985, n.438 che sancisce il termine di prescrizione quinquennale per

i ratei pensionistici e relativi accessori, che decorre, in conformità al principio

generale dell'art.2935 c.c., dal "*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*",

nonché dell'art.143, comma 5, del t.u.n.1092/1973 che dispone che esso

comunque non decorra prima del giorno in cui il provvedimento di

liquidazione della pensione (o dell'assegno rinnovabile) sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

Nella concreta fattispecie, l'appellante è stato posto in quiescenza a decorrere dall'11.5.2010 e il provvedimento di liquidazione è stato trasmesso in data 24.1.2012. Da tale ultima data, pertanto è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, considerato che con esso il pensionato ha avuto contezza delle modalità di calcolo del trattamento di quiescenza e, quindi dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 44 t.u. n.1092/1973 in luogo di quella prevista dall'art. 54 del medesimo testo unico.

Tuttavia, risulta dagli atti del giudizio che detto termine è stato interrotto solo in data 27.2.2020, con l'inoltro all'INPS di un atto di diffida notificato, a mezzo posta certificata, dall'avv. Anna Francesca Pace all'INPS, sicché in accoglimento della pertinente eccezione, deve essere dichiarato prescritto il diritto del sig. OMISSIS ai ratei pensionistici arretrati riferibili al periodo anteriore al 27.2.2015.

Per l'effetto l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati e a pagare, nei limiti della riconosciuta prescrizione, le competenze arretrate incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dalla pronuncia nomofilattica intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado oggetto del gravame, ne giustifica l'integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

	9	SENT. 299/2024	
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello, nei termini		
	di cui in motivazione e per l'effetto:		
	-riconosce il diritto dell'appellante alla riliquidazione del trattamento		
	pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento		
	annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per		
	ciascuno degli anni maturati fino al 31.12. 1995;		
	-condanna l'INPS a ricalcolare il trattamento pensionistico nei termini indicati		
	e a pagare, nei limiti della accertata prescrizione, le competenze arretrate		
	non prescritte fino al 27.2.2015, incrementate dell'importo corrispondente		
	alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione		
	monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;		
	- compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.		
	Il giudice relatore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 12 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

	10	SENT. 299/2024	
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di		
	detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 12 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	(Firmato digitalmente)		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli		
	altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 12 DICEMBRE 2024		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	(Firmato digitalmente)		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

